

N. 969

# **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa dei senatori GARAVINI, VATTUONE, COLLINA e ROJC COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2018 Disposizioni per l'inquadramento del personale precario addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio nei ruoli civili del Ministero della difesa

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge vuole favorire l'inserimento di 1200 lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, che da più di trenta anni sono addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa. Questo adeguamento si è reso necessario per l'aumento delle attività proprie del Ministero della difesa e per la carenza di personale interno atto a tali mansioni. Infatti i lavoratori addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, pur in una situazione di precarietà contrattuale, hanno svolto e conti-

nuano a svolgere con continuità e professionalità le proprie attività all'interno dell'Amministrazione della difesa, tanto che la loro situazione di precarietà appare, alla luce di quanto prodotto nel corso degli anni, del tutto ingiustificata. Pertanto, pur tenendo conto delle esigenze legate alla stabilità dei conti pubblici, l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori appare auspicabile e necessaria, non solo per consentire un miglioramento delle loro condizioni di vita, ma soprattutto per fare fronte alle esigenze operative non derogabili dell'Amministrazione della difesa.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

(Requisiti e modalità per l'inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa)

- 1. Al fine di stabilizzare nei ruoli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a novanta settimane nel triennio precedente la medesima data, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere, mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami, da svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 1200 unità di personale addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2.
- 2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una procedura di selezione per titoli ed esami i cui criteri di valutazione si basano sui compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della FISE di cui al comma 1, sull'aver prestato la propria attività lavorativa con tali compiti per un periodo complessivamente non inferiore a novanta settimane nel trien-

### XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nio precedente il 31 dicembre 2017, nonché tenendo conto dei corrispondenti profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

### Art. 2.

# (Variazioni organiche)

1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 1.

# Art. 3.

# (Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.